

**RITIRO CARTA D'IMBARCO OBBLIGATORIO PRESSO LA BIGLIETTERIA DI SCALO ALMENO 15 MIN. PRIMA DELLA PARTENZA**

**REGOLAMENTO DI TRASPORTO - GOLFO DI NAPOLI Art. 1 Generalità** - Il presente contratto ha ad oggetto il trasporto così come disciplinato dagli articoli 396 e seguenti del codice della navigazione **Art. 2 Biglietto** - Il biglietto di passaggio è personale, non è cedibile ed è valido solo per il trasporto in esso specificato. Il passeggero è tenuto a custodire il biglietto per giustificare il proprio diritto al viaggio e ad esibirlo al personale della Società addetto al controllo che ne facesse richiesta. Il passeggero che fosse trovato sprovvisto del biglietto sarà tenuto al pagamento della tariffa prevista. I biglietti recanti abrasioni e/o correzioni sono considerati nulli. Il biglietto non utilizzato entro la data di emissione perderà validità senza diritto al rimborso. Non sarà rilasciato duplicato per biglietti smarriti o rubati. Ai bambini di età inferiore ai 2 anni è concesso il passaggio gratuito senza diritto al posto; qualora gli stessi occupino un posto è dovuto il pagamento della tariffa prevista. I bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti pagano la tariffa prevista per i bambini. Da 12 anni compiuti tariffa intera. L'età dei bambini deve essere documentata. Dopo l'emissione dei biglietti non può essere accordata alcuna riduzione bambini. I minori di anni 12 devono essere tenuti sotto la sorveglianza di genitori e/o persone adulte che li abbiano in custodia e non possono circolare per la nave senza essere accompagnati. La Società non sarà responsabile per i danni occorsi a minori in caso di violazione di quanto summenzionato. **Residenti** - Le tariffe agevolate per residenti isolani sono esclusivamente applicabili ai passeggeri che dimostrino la propria residenza sull'isola, con idonea documentazione. Il passeggero che durante il viaggio risulti sprovvisto del documento che dà titolo alla facilitazione applicata in sede di emissione del biglietto di passaggio a tariffa ridotta, sarà tenuto al pagamento della differenza fra la tariffa ridotta già pagata e la tariffa intera, maggiorata del 100%. **Art. 3 Presentazione all'imbarco** - Presentarsi presso la biglietteria di scalo per il ritiro della carta d'imbarco almeno 15 minuti prima dell'orario di partenza. Il passeggero è tenuto ad accertarsi, prima della partenza, che non siano intervenute variazioni relative all'orario di partenza riportato sul biglietto. Il nome dell'unità navale che esegue il trasporto, se indicato sul biglietto, è puramente indicativo ben potendo essere lo stesso eseguito con altra nave, anche di altro vettore. Si segnala che le donne in gravidanza che hanno concluso il 6° mese di gestazione devono essere munite di certificato medico che autorizzi il viaggio da presentare all'ufficiale dell'unità navale che ne facesse richiesta. Nel caso di gestazione con complicazioni la passeggera dovrà in ogni caso essere munita di certificato medico che ne autorizzi l'imbarco. **Art. 4 Bagagli** - Nel prezzo del passaggio non è compreso il corrispettivo del trasporto del bagaglio. Pertanto il passeggero è tenuto a munirsi di biglietto bagaglio. Il passeggero che fosse trovato sprovvisto del biglietto bagaglio sarà tenuto al pagamento del doppio del prezzo previsto. Nel prezzo del passaggio non è compreso il compenso per eventuali servizi di portabagagli. Il bagaglio deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero ordinariamente trasportati in valigie, sacche da viaggio, scatole, cassette e simili. Sono ammessi come bagaglio i campionari dei viaggiatori di commercio, salvo l'obbligo per gli interessati di curare l'eventuale adempimento delle prescrizioni doganali. Ogni passeggero può portare con sé, nel posto assegnato, il proprio bagaglio. Se, per le sue dimensioni, non sia possibile sistemare tale bagaglio nel posto assegnato, il passeggero dovrà chiedere indicazioni al personale di bordo. Sino allo sbarco, i passeggeri sono responsabili dei propri bagagli e di quanto in esso contenuto. **Art. 5 Reclami e segnalazioni passeggeri** In virtù del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto il passeggero ha l'onere di contestare immediatamente al personale di bordo qualsivoglia problema affinché la società possa porvi tempestivamente rimedio. Per qualsivoglia problema afferente alla sistemazione a bordo, il passeggero può rivolgersi al Personale di bordo. Al fine di consentire al passeggero di lasciare le sue segnalazioni e impressioni sulla traversata il passeggero può inviare le sue note e suggerimenti compilando l'apposito modulo disponibile sul sito [www.snav.it](http://www.snav.it).

Per presentare un reclamo o una richiesta di compensazione di cui al regolamento UE 1177/10 il Cliente, titolare di biglietto di viaggio, può inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a SNAV S.p.A. Ufficio Legale, Stazione Marittima, Molo Angioino 80133 Napoli. I richiedenti devono fornire il loro nome, cognome, i dati di contatto, allegare copia del biglietto nominativo relativo alla traversata e indicare i dettagli del viaggio. Le richieste di compensazione possono riguardare le persone indicate nello stesso titolo di viaggio. I diritti del passeggero in relazione ad un ritardo e/o per richiesta di compensazione decadono se non vengono esercitati e/o presentati all'Ufficio Legale a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro due mesi dalla data in cui è avvenuto lo sbarco o avrebbe dovuto avvenire.

**Art. 6 Prescrizione** - I diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone dei bagagli e dei veicoli si prescrivono con il decorso dei termini previsti dagli articoli 418 e 438 del codice della navigazione.

**Art. 7 Animali** - Per essere ammessi a bordo, in generale tutti gli animali domestici devono essere muniti di biglietto di passaggio, della certificazione veterinaria di buono stato di salute ed aver effettuato la profilassi per i parassiti esterni. I cani dovranno risultare iscritti alla anagrafe canina. L'accudimento degli animali domestici è a carico, cura e responsabilità del passeggero. In conformità all'Ordinanza del Ministero della Salute del 27 agosto 2004, i detentori di cani hanno l'obbligo di applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e sui mezzi di trasporto. **Art. 8 Soppressione, ritardo ed interruzione del viaggio** - Nei casi previsti dal Codice della Navigazione e nei casi di oggettiva necessità e/o forza maggiore, il vettore ha la facoltà di sopprimere la partenza programmata, di modificare l'itinerario (aggiungendo o omettendo scali), di variare il porto di partenza.

In caso di ritardo alla partenza al Passeggero sono garantiti i diritti di informazione ed assistenza previsti dagli artt. 16, 17 e le tutele di cui all'art. 18 del Regolamento UE n. 1177/2010, fatte salve le esenzioni di cui all'art. 20 del medesimo Regolamento. In caso di ritardo all'arrivo al porto di destinazione, sempre salve le esenzioni di cui all'art. 20 del Regolamento UE n. 1177/2010, ricorrendone le condizioni, al Passeggero è garantito il diritto alla compensazione economica di cui all'art. 19 del medesimo regolamento.

Il Comandante, per i casi previsti dal Codice della Navigazione e nei casi di oggettiva necessità e/o forza maggiore, ha piena facoltà di procedere senza pilota, di rimorchiare ed assistere altre unità navali in qualsiasi circostanza, di deviare dalla rotta ordinaria in qualsiasi direzione, per qualsiasi distanza e qualsiasi scopo riconducibile ai suoi doveri di Comandante, così come previsto dal Codice della Navigazione e dalle Convenzioni Internazionali. Può, in tal senso, variare l'itinerario dell'unità navale, anche se in direzione contraria o oltre l'usuale rotta, trasferire i passeggeri e i veicoli su qualsiasi altra unità navale o mezzo di trasporto, appartenenti o meno al vettore, diretti al porto di destinazione.

Il vettore non è responsabile per danni da ritardo o da mancata o inesatta esecuzione del trasporto qualora l'evento derivi da caso fortuito, forza maggiore, condizioni meteo-marine avverse, scioperi e guasti tecnici costituenti forza maggiore o altre cause ad esso non imputabile in ottemperanza al disposto degli articoli 402, 403, 404 e 408 del Codice della Navigazione e nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento UE n.1177/2010.

In nessun caso il vettore potrà essere ritenuto responsabile del ritardo dovuto alle operazioni portuali.

**Art. 9 Rimborsi e modifiche** - Il contratto, una volta concluso, non può essere risolto dai contraenti. La Snav, comunque, in deroga all'art. 400 cod. nav., concede al passeggero che non intenda o non possa più partire la facoltà di conseguire il rimborso del prezzo di passaggio fino a un'ora prima della partenza. Tutti i biglietti valgono esclusivamente per la data, la tratta e l'orario su di essi indicati. Eventuali modifiche al biglietto di passaggio emesso possono essere effettuate fino ad un'ora prima della partenza. Oltre questo termine sarà applicata la penale del 100% del prezzo del biglietto per ogni modifica e non sarà possibile operare alcun rimborso.

**Art. 10 Supplemento carburante, tasse portuali e diritti** - Le tariffe in vigore COMPRENDONO supplementi dovuti per eventuali incrementi del costo dei carburanti, per tasse e diritti portuali i cui importi sono suscettibili di variazione sino al momento dell'emissione del biglietto. Al prezzo del biglietto si applicano diritti di vendita fino a Euro 1,00 a prenotazione. **Art. 11 Informazioni di sicurezza** - Durante la navigazione i passeggeri sono tenuti a restare seduti al loro posto. E' fatto divieto a tutti i passeggeri di recarsi nelle aree esterne delle unità navali veloci. La società declina ogni responsabilità nei confronti di coloro che dovessero non attenersi a tale prescrizione. In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, i passeggeri sono tenuti ad esibire il biglietto di passaggio e il documento di identità se richiesto da un ufficiale dell'unità navale. Sono altresì tenuti ad acconsentire ad eventuali ispezioni sul proprio bagaglio qualora fosse richiesto. Detti controlli possono essere eseguiti anche dalle strutture portuali. **Art. 12 Legge applicabile e foro competente** - Il presente contratto è regolato dalla legge italiana ed è interpretato in conformità alla medesima. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente il foro del luogo dove la Società ha la sua sede legale. Tuttavia, nel caso di passeggero residente in Italia che rivesta la qualifica di consumatore ai sensi della normativa italiana vigente, sarà competente il foro di residenza o domicilio dello stesso.